

*n. 2 copie alla  
R. 22/10/1965*

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI**

**DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

**Repertorio N. 4679**

**CONTRATTO DI APPALTO**

**T R A**

**1. ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA  
PROVINCIA DI BRINDISI**

**1. IMPRESA SASSO ROCCO di Ostuni per la costruzione  
di 3 palazzine comprendenti n. 10 alloggi popolari  
nel Comune di Ceglie Messapico - via Moretto ai sen-  
si della Legge 30 Dicembre 1960, n. 1676 riguardante  
la costruzione di abitazioni per i lavoratori agri-  
coli dipendenti. Esercizio 1965.-**

**Importo al netto L. 46.627.875.-**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome della Legge**

**L'anno millenovecentosessantacinque in questo gior-  
no *trinta* del mese di Ottobre nella Sede del-  
l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-  
vincia di Brindisi avanti a me Avv. Vincenzo Palma  
autorizzato con delibera n. 347 in data 12.11.1965  
dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, al-  
la stipula dei contratti nell'interesse dell'Istitu-  
to predetto, ai sensi degli artt. 151 e 153 del T.U.**

Registrato a Brindisi li 17 NOV. 1965

al N. 2166 Mod. I Vol.

Esatte lire Novemilaventi

IL DIRETTORE DI  
[illegibile]

28 aprile 1938, n. 1165, richiamati in vigore dallo art. 8 della Legge 2.7.1949 n. 408- sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con me, giusta l'art. 48 della vigente Legge notarile del 12.2.1913 n. 89, il Sig. Gr. Uff. Com. te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato a La Spezia il 16 Giugno 1913 e domiciliato in Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;

E

il Sig. Rocco SASSO nato il 20 marzo 1933 in Ostuni e ivi residente in Corso Garibaldi n. 188; titolare dell'impresa edile omonima.

#### P R E M E S S O

-CHE il Ministero dei Lavori Pubblici Gabinetto- con Ministeriale n. 832/10172/P del 24 gennaio 1962 ha designato questo Istituto quale Ente gestore delle costruzioni da realizzarsi nella Provincia di Brindisi in applicazione della Legge 30.12.1960 n. 1676 per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti;

-CHE il Ministero dei Lavori Pubblici- Comitato di Attuazione piano costruzione abitazioni per la-

- veratori agricoli dipendenti - con Ministeriale n. 24177 del 1° giugno 1964, ha confermato questo Istituto nell'incarico sopradetto;
- CHE il Comitato Provinciale di Attuazione piano costruzione abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti ha compreso nel programma del secondo triennio la costruzione di n. 10 alloggi popolari nel Comune di Ceglie Messapico per una spesa complessiva di Lire 54.000.000;
- CHE il progetto redatto dall'Istituto in data febbraio 1965 è stato approvato dal Provveditorato Regionale alle CC. PP. di Bari, su conforme parere favorevole espresso dall'Ing. Capo del Genio Civile di Brindisi, con nota n. 14181, del 16 giugno 1965 (Allegato n. 1);
- CHE detto Provveditorato con detta nota ha autorizzato l'Istituto ad esperire licitazione privata per l'appalto dei lavori tra un congruo numero di imprese di fiducia;
- CHE nella licitazione privata, esperita il 23 settembre 1965, come risulta dal relativo verbale (Allegato 2), l'appalto dei lavori sopraindicato è rimasto aggiudicato all'Impresa Rocco Sasso di Ostuni con il ribasso di L. 2,15% (Lire due e centesimi quindici per cento) sull'importo a base di gara

di Lire 47.750.000 ( Lire quarantasettemilioniset-  
tecentocinquantamila);

-CHE l'Impresa Rocco Sasso di Ostuni intende costi-  
tuire la cauzione definitiva a garanzia degli ob-  
blighi derivanti dal Capitolato Speciale di appal-  
to e dagli altri relativi e correlativi, mediante  
fidejussione bancaria e giusta quanto dispone l'ul-  
timo comma dell'art. 3 del Nuovo Capitolato genera-  
le di appalto per le opere di competenza del Mini-  
stero dei LL. PP., approvato con D.P.R. 16/7/1962  
n. 1063, ed offre un ulteriore ribasso di L. 0,20%  
(Lire zero e centesimi venti per cento) a migliora-  
mento ed in aggiunta a quello offerto in sede di  
licitazione di Lire 2,15% ( Lire due e centesimi  
quindici per cento);

-CHE si è stabilito di addivenire oggi alla stipu-  
lazione del contratto di appalto in forma pubblico  
-amministrativo.-

I comparenti, come sopra costituiti da me personal-  
mente conosciuti, mentre confermano e ratificano a  
tutti gli effetti la precedente narrativa, che si  
dichiara parte integrante e sostanziale del presen-  
te contratto, stipulano quanto appresso:

1°)- L'Impresa Rocco SASSO di Ostuni, quale aggiudi-  
cataria dell'appalto, con il presente atto legalmen-



to e formalmente si obbliga ad eseguire tutti i lavori, le opere e le provviste schematicamente specificate negli artt. 1-3 e 4 del Capitolato speciale del presente appalto ed in conformità ai disegni che si dichiarano parte integrante del presente contratto, al quale vengono allegati (Allegato n. 3) - 3/a- 3/b- 3/c- 3/d- 3/e - 3/f- 3/g-3/h- 3/i- 3/l- dopo essere stati firmati dai contraenti e da me Funzionario rogante.-

2°)- L'esecuzione dell'appalto è subordinata inoltre alla osservanza piena ed incondizionata del detto Capitolato Speciale, che firmato dai contraenti e da me Funzionario rogante, è dichiarata parte sostanziale del presente contratto come se fosse qui appresso letteralmente trascritto, e che qui si allega (Allegato n. 4 ).-

3°)- In virtù dell'art. 89, ultimo comma del Regolamento di contabilità di Stato approvato con R. D. 23/5/1924 n. 827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a Stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con R. P. R. 16 luglio 1962, n. 1063.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richia-

nate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata. -

4°)- L'importo complessivo dell'appalto resta convenuto in Lire 46.627.875 (Lire quarantaseimilioni-seicentoventisetteottomilasettecentocettantacinque) al netto dell'offerta ed accettato ribasso di  $2,2,15\%$  (Lire due e centesimi quindici per cento) e di quello aggiuntivo di  $2,0,20\%$  (Lire zero e centesimi venti per cento) per fidejussione bancaria, in tutto Lire 2,35% (Lire due e centesimi trentacinque per cento) sull'importo a base d'asta di L. 47.730.000- (Lire quarantasettemilioni-settecentocinquantamila). -

5°)- I prezzi dell'elenco annesso al capitolato speciale d'appalto, diminuiti dell'offerta ed accettato ribasso, resteranno fissi ed invariabili indipendenti da qualsiasi eventualità, salva la facoltà dell'Amministrazione appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termine delle vigenti disposizioni di legge sulla materia. -

6°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme

vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in generale e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare. -

7°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti lo oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'Ufficio competente, l'Amministrazione appaltante, ferma restando la osservanza delle norme, che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, procederà ad una detrazione sulle rate di acconto che dovessero essere corrisposte in base agli stati di avanzamento dei lavori medesimi, nella misura del 20% ( due venti per cento ) che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi. -

Sulle somme eventualmente detratte dall'Amministrazione appaltante per i motivi di cui sopra, non sa-

ranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi.

8°)- I pagamenti in favore dell'Impresa degli acconti per lavori e forniture per l'esecuzione del presente contratto saranno effettuati in conformità di quanto stabilito dall'art.10 del Capitolato Speciale mediante ordinativi sulla Banca Nazionale del Lavoro sede di Brindisi previo sulla osta del locale Ufficio del Genio Civile.-

9°)- Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art. 48 del Regolamento 23 Maggio 1924 n.827 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art.1 della Legge 10.12.1953 n.936.-

10°)- A norma dell'art.339 della Legge sui Lavori Pubblici 20.3.1865, n.2248, l'Impresa si obbliga a non cedere o subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'esplícito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni.-

Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altra Impresa:

- a) per la fornitura dei materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti



ed impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

11°)- Per gli effetti del presente contratto, la Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale del Comune.-

12°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di Segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche la imposta generale sull'Entrata - senza diritto a rivalsa- a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le imposte di consumo anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salvo le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Case Popolari e della Legge 30 dicembre 1960, n.1676.-

13°)- E' altresì a carico dell'appaltatore- senza diritto a rivalsa - il contributo di L. 0,80‰ (lire zero e centesimi ottanta per mille ) dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri e Architetti sia sull'ammontare netto dell'imposta contrattuale che sugli importi che dovessero essere

successivamente riconosciuti per l'esecuzione dei lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive, ecc.); nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte o per revisione di prezzi.-

14°)- A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa ha provveduto al deposito, nella misura prevista dal Capitolato Speciale di Appalto, della somma di L. 2.336.170- (Lire Due milioni trecentotrentaseimilacentosettanta) mediante fidejussione bancaria della Banca di Sconto e Depositi con sede in Ostuni, giusta atto dell'11 ottobre 1965, che si allega al presente contratto e del quale fa parte integrante (All. n. 5).-  
Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.

TUTTO CIO' PMESSO

Il Sig. Gr. Uff. Com. te Ubaldo Vallarino nella veste e qualità sopradette riconosciuto che la cauzione prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, affida all'Impresa Bocco SASSO di Ostuni l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi, e per l'Amministrazione che rappresenta, si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appalto

medesimo nel modo come sopra convenuto.

A richiesta io Funzionario rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fatta-  
ne a chiara ed intelligibile voce ed in presenza  
delle parti, che da me interpellate hanno dichiara-  
to di essere l'atto stesso conforme alla loro volon-  
tà.-

Si è avuta la lettura degli allegati per espressa  
rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di aver-  
ne presa visione in precedenza.-

Il presente contratto è esente dalla tassa di bol-  
lo e di concessione governativa e beneficia della  
registrazione a tassa fissa a norma dell'art.12 del-  
la Legge 30.12.1960 n.1676.-

Il presente atto consta di-4-- fogli di carta uso  
bello scritto da persona di mia fiducia per intero  
su facciate dieci e righe diciassette sino a questo  
punto della undicesima facciata, oltre le formalità  
di chiusura.-

F.to: Ubaldo Vallarino ;

" : Sasso Rocco ;

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante .-



COPIA SEMPLICE

per uso amministrativo.

18 NOV. 1965

IL FUNZIONARIO ROGANTE  
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

*V. Palma*